

R.G. n. 11/2021



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Il Giudice

- Visto il ricorso depositato in data 15/07/2021 da **TOMASSINI ANTONELLA**, nata a Santarcangelo il 12/09/1964 (c.f. TMSNNL64P52I304I), residente a San Mauro Pascoli, Via Fellini, n.3 ai sensi della l. 3/2012, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Giorgi, diretto alla composizione della crisi da sovraindebitamento;
- Letta l'allegata proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti;
- Esaminata la documentazione allegata e la relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis, l. 3/2012 del Gestore nominato dall'O.C.C.-Romagna nella persona della dott.ssa Francesca Antonelli;
- Vista l'integrazione depositata in data 10/09/2021, nel rispetto del termine assegnato con il decreto del 26/07/2021,
- ha pronunciato il seguente

DECRETO

Come già evidenziato nel decreto del 26/07/2021, per procedere all'apertura del procedimento e fissare l'udienza per l'audizione delle parti, mettendo al voto la proposta, il Giudice deve valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della proposta previsti dagli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012, nel testo in vigore dopo le modifiche apportate dalla l. 176/2020.



Nel caso in esame ricorrono i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità.

La debitrice ricorrente è persona fisica, che pur avendo svolto in passato attività d'impresa, quale socia della Tecno S.r.l. – società peraltro la cui attività viene indicata come cessata il 31/12/2020 per impossibilità di perseguire l'oggetto sociale benché, dalla visura camerale prodotta, la stessa risulti ancora in liquidazione e non cancellata dal Registro delle Imprese – non risulta essere autonomamente fallibile quale socia di una società di capitali e svolgendo ora attività di lavoro dipendente. La Tomassini non risulta, inoltre, aver fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012, né subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis o già beneficiato di una precedente esdebitazione.

Quanto alla presenza di una situazione di sovraindebitamento, inteso come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempierle, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente, ritiene il giudicante di poterne confermare, ne va confermata la ricorrenza, come già rilevato nel citato decreto, nella forma meno grave della rilevante difficoltà di adempierle.

Da quanto esposto in ricorso e nella relazione dell'O.C.C., con riferimento al passivo, oltre al mutuo ipotecario sulla prima casa in regolare ammortamento e con debito residuo di € 22.238,96, la Tomassini ha debiti unicamente nei confronti dell'Erario derivanti da accertamenti fiscali condotti sulla società per complessivi ca. € 117.000 ed esattamente € 110.986,30 nei confronti di Agenzia delle Entrate e € 6.284,05 nei confronti dell'Agente della Riscossione per aggi, spese tabellari e diritti di notifica, per buona parte del quale è in corso la definizione agevolata ai sensi del d.l. 119/2018 mentre per quelle escluse dalla c.d. "rottamazione" è stata richiesta la rateizzazione ordinaria.

Per quanto riguarda l'attivo, la Tomassini ha un reddito da lavoro di ca. € 10.000 lordi annui come risulta dalla media delle dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni, con uno stipendio netto mensile di € 853,00, appena sufficiente a garantirle l'ordinario mantenimento e il pagamento del



mutuo grazie all'aiuto del compagno convivente. La stessa è piena proprietaria dell'immobile costituente la sua abitazione principale, sito a San Mauro Pascoli via Fellini n. 3, censito al foglio 14, p.lla 1055 sub. 3 e sub. 7, del valore stimato di € 179.000 (gravato da ipoteca su mutuo fondiario con debito residuo di € 22.238,36) e proprietaria della quota del 33% di altro immobile, di provenienza ereditaria, sito a Savignano sul Rubicone via Rio Salto n. 40, censito al foglio 21, p.lla 344 sub. 3, sub. 4 e sub. 6, del valore stimato di € 215.750 ma soggetto ad un vincolo edilizio risultante dall'atto di provenienza che onera, in caso di vendita, al pagamento al Comune di una somma pari alla differenza tra valore di mercato dell'area al momento della vendita ed il prezzo al quale era stato acquistato dal Comune, rivalutato su base ISTAT che, dai conteggi svolti dal perito, ammonterebbe ad oggi a ca. € 74.000, riducendo così il valore di vendita dell'immobile a € 140.126,50 quanto all'intero e il valore della quota a € 46.708,80. La ricorrente è inoltre proprietaria di due veicoli rappresentati da un'auto Golf 1.6 bifuel immatricolata nel 2010 e da un motociclo Piaggio Liberty 2000 immatricolato nel 2007, per i quali in sede di integrazione è stata allegata una stima di massima del valore complessivo di € 3.300.

Il patrimonio della Tomassini è pertanto astrattamente capiente anche se di non pronta liquidabilità, così integrandosi i requisiti del sovraindebitamento.

Al fine di consentire al Giudice di valutare la fattibilità e sostenibilità della proposta, ed ai creditori di esprimere un consenso informato sulla stessa, a pena di inammissibilità deve essere allegata al ricorso, unitamente agli altri documenti indicati dall'art. 9 comma 2, l'attestazione sulla fattibilità del piano ed ora, ai sensi del comma 3-bis del medesimo articolo, anche la relazione dettagliata dell'O.C.C. che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla



convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura; f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori; g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

Con l'integrazione del 10/09/2021 si è provveduto a sanare le carenze in precedenza riscontrate sulla relazione.

Si procede, pertanto, di seguito a riassumere quanto rilevato nella relazione del gestore dell'OCC su ogni punto, ad eccezione del punto g) non essendovi divisione in classi dei creditori.

a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni:

Il sovraindebitamento della ricorrente è legato alla pregressa attività d'impresa come socia della Tecno S.r.l. svolgente attività di noleggio di vetture da competizione, organizzazione di eventi sportivi messa in liquidazione nel 2016, ed in particolare da tre accertamenti svolti dalla Agenzia delle Entrate - Direzione prov.le di Forlì-Cesena, su tre annualità d'imposta, con rettifica di alcuni costi sostenuti dalla società in quanto ritenuti non deducibili con conseguente accertamento di un maggior reddito in capo alla società e ai soci, compresa la odierna ricorrente. A fronte dell'esito sfavorevole dei giudizi di primo e secondo grado, la Tomassini ha proposto ricorso per Cassazione, avvalendosi poi della definizione agevolata delle liti pendenti, senza tuttavia essere stata in grado di sostenere l'onere economico previsto nella definizione agevolata, dal quale è quindi decaduta, con successivo accesso alla definizione agevolata delle cartelle introdotta dal d.l. 119/2018, il cui piano di rateazione è ancora in corso in quanto le tre rate del 2020 non pagate sono state saldate nel mese di luglio 2021 come consentito dalla legislazione emergenziale per la pandemia.

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte:

La ragione dell'incapacità ad adempiere è legata all'insufficienza del reddito percepito dalla Tomassini, pari a ca. € 850 netti mensili a fronte di spese di mantenimento di oltre € 1.300,



compresa la rata del mutuo di € 312 mensili, rese sostenibili solo dall'apporto del compagno convivente. Il patrimonio immobiliare in proprietà, ancorché di valore superiore ai debiti, è difficilmente liquidabile trattandosi della prima casa, la cui vendita comporterebbe, oltre al rimborso del residuo debito per mutuo, anche la necessità di reperire altro alloggio in locazione e di una quota del 33% di un immobile di derivazione ereditaria, non divisibile in natura e il cui valore, al loro delle spese di divisione e di vendita, ammonta a € 46.708,80.

c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori:

Non è stata constatata la presenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria:

Il gestore dell'OCC ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta, confermando anche l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta nonché la sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura:

In merito ai costi della procedura, risultano indicati in € 7.239,40 relativi al compenso dell'O.C.C. e del Gestore, come da prospetto di calcolo del compenso allegato all'integrazione, mentre eventuali altri spese per gestione della procedura (costi casella p.e.c., bolli etc.) resteranno a carico della ricorrente e saranno versati su semplice richiesta del Gestore OCC.

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori:

Quanto al contenuto della proposta che la ricorrente ha inteso, con il presente ricorso, formulare ai creditori, la stessa prevede la non inclusione dei due veicoli in proprietà, di scarso valore ed utilizzati per le necessità di lavoro e quotidiane, la non inclusione dell'abitazione principale, mantenendone la proprietà e proseguendo il pagamento dei ratei del mutuo in regolare ammortamento, come ora consentito dall'art. 8 comma 1-ter l. 3/2012,



stante anche la non diretta pignorabilità della prima casa da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione, unico creditore della Tomassini e la messa a disposizione dell'Erario, unico creditore, del controvalore monetario della quota di proprietà del secondo immobile pari a € 46.708,80, mediante apporto di finanzia esterna da parte dell'ex marito Campedelli Angelo dell'importo complessivo di € 46.708,80 da versarsi, quanto a € 25.000 (al lordo delle somme nel frattempo corrisposte per la rottamazione fiscale in corso) entro 30 giorni dall'omologa ed il resto in rate annuali di complessivi € 4.341,76 per cinque anni. Con l'integrazione più volte richiamata il Campedelli ha riformulato in modo più preciso il proprio impegno all'apporto finanziario ed ha consegnato al Gestore OCC, a garanzia dell'adempimento, un assegno circolare di € 5.000, fornendo anche la dichiarazione dei redditi degli ultimi due anni a dimostrazione della sostenibilità dell'onere economico assunto.

Tale apporto finanziario consentirebbe di soddisfare i crediti di Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate-Riscossioni nella misura del 33,66% e di pagare integralmente il compenso dell'OCC secondo il prospetto che di seguito si riporta.

PAGAMENTI	DEBITO ASSEGNATO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTALE
Compenso O.C.C. e Gestore della Crisi	€ 7.239,40	€ 7.239,40						€ 7.239,40
Agenzia delle Entrate	€ 37.354,32	€ 16.808,88	€ 4.109,10	€ 4.109,10	€ 4.109,10	€ 4.109,10	€ 4.109,10	€ 37.354,39
Agenzia delle Entrate e Riscossione	€ 2.115,00	€ 951,72	€ 232,66	€ 232,66	€ 232,66	€ 232,66	€ 232,66	€ 2.115,01
TOTALI	€ 46.708,72	€ 25.000,00	€ 4.341,76	€ 46.708,80				

La presenza di un assegno circolare di € 5.000 a garanzia dell'impegno del Campedelli e la messa a disposizione del Gestore OCC delle dichiarazioni fiscali, consente di valutare la sostenibilità della proposta, come attestata nella relazione integrativa.

Nell'integrazione della relazione, il Gestore OCC ha anche meglio esplicitato le valutazioni fatte per attestare la convenienza della proposta presentata rispetto all'alternativa liquidatoria.

La vendita della quota immobiliare, tenendo conto della difficile vendibilità, tanto più che non si



tratta di quota maggioritaria, e della conseguente necessità di un giudizio di divisione, non garantirebbe certo l'incasso del controvalore monetario ma di un importo assai inferiore che il Gestore OCC ha indicato in un importo di ca. € 15.000.

Quanto al valore ricavabile dalla vendita dell'immobile in piena proprietà, oltre alla considerazione che Agenzia delle Entrate-Riscossione non potrebbe pignorarlo direttamente trattandosi della prima casa, al netto del pagamento del creditore fondiario, tenendo conto dei costi per la vendita e dei ribassi applicabili sul prezzo di perizia, non essendo ipotizzabile una vendita al prezzo base, il ricavo distribuibile tra i creditori risulterebbe inferiore al valore della presente proposta, come evidenziato dal Gestore OCC tenendo conto anche dei dati storici delle vendite giudiziarie per beni di caratteristiche simili.

Avendo il gestore nominato dall'O.C.C., nella propria relazione, come integrata in data 10/09/2021, attestato la fattibilità e sostenibilità della proposta, nonché la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, si ritengono sussistenti i presupposti per aprire la procedura e sottoporre la proposta di accordo al vaglio dei creditori.

P.Q.M.

visti gli artt. 10, 11 e 12 l. 3/2012;

dichiara aperta

la procedura di sovraindebitamento in favore di **TOMASSINI ANTONELLA**, nata a Santarcangelo il 12/09/1964 (c.f. TMSNNL64P52I304I), residente a San Mauro Pascoli, Via Fellini, n.3, diretta alla composizione della crisi mediante proposta di accordo;

fissa

l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé per il giorno **15/11/2021 ore 11,30**

dispone

che la proposta, corredata dalla relazione dettagliata dell'O.C.C., la successiva integrazione e il



presente decreto siano resi noti ai terzi mediante pubblicazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forlì-Cesena e siano comunicati, a cura della ricorrente con l'ausilio dell'O.C.C., a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c., con avvertimento che per i crediti di Agenzia delle Entrate-Riscossioni le comunicazioni andranno fatte anche ai singoli enti impositori;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

dispone

che, sino a quando non diventerà definitivo il provvedimento di omologazione, a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, salvi i titolari di crediti impignorabili;

avverte

la debitrice che sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto

avverte

altresì che per lo stesso periodo temporale le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano

avverte

i creditori che entro i 10 giorni antecedenti la sopra indicata udienza, dovranno far pervenire, per telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o p.e.c., all'O.C.C., la dichiarazione dagli stessi sottoscritta di consenso alla proposta come indicata nella relazione particolareggiata, precisandosi che Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà esprimere direttamente il voto solo per i crediti propri, spettando ai singoli enti impositori la legittimazione ad esprimere il



consenso sui rispettivi crediti e con l'ulteriore avvertimento che in mancanza di comunicazione od espressione del voto, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta.

Si comunichi alla ricorrente e all'O.C.C. per gli ulteriori adempimenti previsti a suo carico dagli artt. 11 e ss. l. 3/2012.

Così deciso a Forlì il 30 settembre 2021

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

